

Vittoria, 16.10.2026

A tutti i docenti a tempo determinato
Al D.S.G.A.
Al sito web – Circolari
Amministrazione Trasparente – Circolari
Registro Elettronico – Bacheca

Circolare n. 32

Oggetto: Fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche – personale docente a tempo determinato.

Si comunica a tutto il personale docente **a tempo determinato** che le ferie maturano in proporzione al periodo di servizio prestato.

Ai sensi della **Legge n. 228/2012** e di quanto previsto dalla **Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018**, le ferie devono essere, di norma, **effettivamente fruite e non possono essere sostituite da un'indennità economica**, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa.

Pertanto, i docenti a tempo determinato sono invitati a fruire delle ferie **durante i periodi di sospensione delle attività didattiche**, quando non sono previste lezioni.

Come presentare la richiesta di ferie:

La richiesta deve essere presentata attraverso Argo Personale, seguendo il seguente percorso:

I miei dati → Richiesta assenza → Nuova richiesta → Giornaliera → Ferie

Si precisa che, qualora il docente **non presenti la richiesta di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni**, l'Amministrazione procederà al **collocamento d'ufficio in ferie**, nei limiti consentiti dalla normativa.

Modalità fruizione delle ferie

Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, quali:

- Vacanze natalizie;
- Vacanze pasquali;
- Ponti e festività;
- Il periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2027, qualora non siano previste attività didattiche programmate.

L'obiettivo è consentire al personale di utilizzare le ferie maturate nei periodi in cui non è prevista attività didattica.

Ferie durante l'attività scolastica:

Durante il periodo di attività didattica è possibile usufruire di un massimo di 6 giornate di ferie, alle seguenti condizioni:

- Le ferie devono essere già maturate;
- La fruizione deve essere possibile senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, quindi senza la necessità di sostenere costi per la sostituzione del docente.

Docenti con contratto fino al 31 agosto 2027:

Per i docenti con contratto fino al **31 agosto 2027**, i periodi di sospensione delle attività didattiche sono, in linea generale, sufficienti a consentire la fruizione delle ferie maturate.

Pertanto, **non si procederà alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute**, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.

Supplenti brevi e saltuari:

Le disposizioni sopra indicate **non si applicano al personale docente con supplenza breve e saltuaria**.

Per tale personale continua ad applicarsi, quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135

Si invita pertanto tutto il personale docente a tempo determinato a **verificare le ferie maturate e a presentare tempestivamente le relative richieste attraverso Argo Personale**, utilizzando prioritariamente i periodi di sospensione delle attività didattiche.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93